

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020, come successivamente integrato e modificato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 e dall'art. 70 del D.L. 34/2020

Oggi, 10 giugno 2020,

tra

Conforama Italia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Eric Joselson e dalla Sig.ra Simona Delledonne, Responsabile Amministrazione del Personale, assistita dagli avvocati Annarita Ammirati e Massimo Dramis (di seguito anche solo la "**Società**"),

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, rispettivamente in persona dei signori Sig.ri Vanessa Caccерini, Aurora Blanca, Gennaro Strazzullo e Antonio Vargiu, nonché le relative strutture territoriali e le R.S.A./R.S.U. (di seguito, congiuntamente, le "**OO.SS.**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

- A.** A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in particolare del DPCM 11 marzo 2020 e dei successivi provvedimenti restrittivi - le attività commerciali al dettaglio della Società hanno subito un arresto dal 12 marzo 2020 al 17 maggio 2020, con connessa sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti addetti a tutte le unità locali e riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza presso la sede di Milano;
- B.** a seguito di richiesta di trattamento di cassa integrazione in deroga ("**CIGD**"), inviata dalla Società alle OO.SS. in data 27 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 (testo previgente all'entrata in vigore del D.L. 34/2020), le Parti, all'esito dell'esame congiunto, hanno sottoscritto, in data 10 aprile 2020, un accordo per il ricorso alla CIGD, per n. 1291 addetti presso la sede legale di Milano e per tutte le proprie unità locali, meglio identificate nell'Allegato 1 al presente verbale (di seguito, collettivamente, le "**Unità**"), con decorrenza dal 12 marzo 2020 e per il periodo massimo previsto dalla normativa vigente;
- C.** in forza del predetto accordo raggiunto con le OO.SS. la Società è stata autorizzata alla fruizione della CIGD con decorrenza dal 12 marzo 2020, per un periodo di 13 settimane per le Regioni della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, così come richiamati dall'art. 3 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 (nonché dalla Lettera F della menzionata circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) e di 9 settimane per tutte le altre Regioni;
- D.** il decorso dei contratti di solidarietà di tipo difensivo ex art. 21, comma 5 del D.lvo n. 148/2015 e art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016, applicati presso le Unità Riposto (CT), Melilli (SR), Sassari, San Sperate (CA), Bagnaria Arsa (UD), Tortona (AL), Cittaducale (RI) (congiuntamente i "**Contratti di Solidarietà**") è stato contestualmente sospeso;
- E.** l'art. 70 del D.L. n. 34/2020 ha successivamente modificato l'art. 22 del D.L. n. 18/2020, nel frattempo convertito con modifiche nella Legge n. 34/2020, prevedendo la possibilità di incrementare sino al 31 agosto 2020 il suddetto periodo di CIGD di ulteriori 5 settimane;
- F.** stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società, con comunicazione datata 3 giugno 2020, ha inviato alle OO.SS. richiesta di esame congiunto in via telematica per la domanda di trattamento di CIGD relativa alle ulteriori 5 settimane previste dalle disposizioni sopra richiamate;
- G.** la Società, avendo diritto, dal punto di vista normativo solo alla CIGS, si trova nell'impossibilità di accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID -19 nazionale" (come

✍

AV JB EP

specificato dalla Lettera F della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) e di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020);

- H. le Parti hanno, dunque, esperito l'esame congiunto in via telematica nel corso del quale, dopo aver esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono date atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di CIGD per ulteriori 5 settimane, ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, e dell'art. 70 del D.L. n. 34/2020;
- I. l'esame congiunto è stato svolto a livello centralizzato per tutte le Unità, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020.

Tutto ciò premesso

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione di un ulteriore periodo di CIGD, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020, come modificato ed integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 nonché dall'art. 70 del D.L. n. 34/2020, degli artt. 22-ter e 22-quater del D.L. n. 18/2020, come introdotti dall'art. 71 del D.L. n. 34/2020, **per un massimo di n. 1240 dipendenti** occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1 e, segnatamente:

Regione Lombardia

- sede di Milano
- unità locale di Trezzano Sul Naviglio (MI),
- unità locale di Vergiate (VA),
- unità locale di Castel Mella (BS),

Regione Veneto

- unità locale di Veggiano (PD),
- unità locale di Mestre (VE),
- unità locale Affi (VR),

Regione Emilia Romagna

- unità locale di Campogalliano (MO),

Regione Piemonte

- unità locale di Settimo Torinese (TO),
- unità locale di Tortona (AL),

Regione Lazio

- unità locale di Aprilia (LT),
- unità locale di Cittaducale (RI),

Regione Sicilia

- unità locale di Belpasso (CT),
- unità locale di Riposto (CT),
- unità locale di Melilli (SR),

Regione Puglia

- unità di Fasano (BR),


Regione Friuli Venezia Giulia

- unità di Martignacco (UD),
- unità di Bagnaria Arsa (UD),

Regione Sardegna

- unità di San Sperate (CA)
- unità di Sassari.

- 2) Il trattamento di CIGD sarà richiesto con decorrenza dall'11 giugno 2020 con riferimento alle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna e dal 14 maggio 2020 con riferimento alle restanti Regioni, per un periodo di 5 settimane ulteriori alle 13 settimane già richieste per le Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna e alle 9 settimane già richieste per le restanti Regioni.
- 3) Il ricorso al trattamento di CIGD interesserà un numero massimo di 1240 di dipendenti la cui



prestazione lavorativa sarà ridotta fino a zero ore, come indicato nell'Allegato 1.

- 4) Si conviene, altresì, che durante il periodo di CIGD, in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 48 ore.
- 5) Con riferimento al punto 4 che precede, le Parti convengono, che i lavoratori saranno richiamati in servizio con modalità che consentano, ove possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, periodi di collocazione in CIGD omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione e, prevalentemente, su base verticale, ovvero su base di singola giornata o multipli di questa (con particolare riferimento ai lavoratori *part time*). Riguardo alle modalità della rotazione la Società si impegna ad attuare, per quanto possibile in relazione alle esigenze tecniche produttive aziendali ed alle tempistiche richieste dal caso concreto, un confronto con le RSA/RSU ove esistenti, ovvero con le organizzazioni sindacali presenti a livello territoriale.
- 6) I Contratti di Solidarietà di cui al punto D delle premesse devono ritenersi sospesi per tutto l'ulteriore periodo di durata della CIGD.
- 7) Ai sensi e per gli effetti del comma 6-*bis* dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 introdotto dall'art. 70 del D.L. n. 34/2020, la Società anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di CIGD relativo al periodo di 5 ulteriori settimane oggetto del presente accordo, salve eventuali diverse determinazioni da parte dell'INPS.
- 8) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Le OO.SS.







Antonio Vargiu